



COMUNE DI VALSAMOGGIA

Città Metropolitana di Bologna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 44 del 06/04/2021

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEI MERCATI (LEGGE 160/2019 - ART 1, COMMI 816-847) - APPROVAZIONE

L'anno **duemilaventuno** il giorno **sei** del mese di **aprile** alle ore **18:30**, in videoconferenza, convocato con le modalità prescritte dalla legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello ad inizio seduta, al momento dell'esame del presente atto risultano i Consiglieri e gli Assessori:

Ruscigno Daniele	Sindaco	P	Graziano Emanuela	Consigliere	P
Grasselli Luca	Presidente	P	Falco Giuseppe	Consigliere	P
Bertaccini Andrea	Consigliere	P	Colangeli Stefano	Consigliere	P
Poggi Monica	Consigliere	P	Masi Tamara	Consigliere	P
Bini Simone	Consigliere	A	Rimondi Simone	Consigliere	P
Manzini Stefania	Consigliere	P	Adani Silvia	Consigliere	P
Gaiba Silvia	Consigliere	P	Zanna Milena	Vice Sindaco	P
Romagno Pasquale Renato	Consigliere	P	Di Pilato Angela Paola	Assessore	P
Zagnoni Juri	Consigliere	P	Govoni Federica	Assessore	P
Luzzi Rosella	Consigliere	P	Soverini Christian	Assessore	P
Lelli Sivia	Consigliere	P	Zanetti Angelo	Assessore	P

CONSIGLIERI PRESENTI N. 16

ASSENTI N. 1

Partecipa il Segretario Generale/F.F. Maglione Maria Consiglia, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Grasselli Luca assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Sono stati designati scrutatori i Consiglieri: Poggi Monica, Lelli Sivia, Masi Tamara.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'articolo 52 del d. lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del d. lgs 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che “... *i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti*”;
- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836 *A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;*
- ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1, “ *Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68;*
- ai sensi dell'articolo 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019 n.162, convertito, con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8 ha disposto che “*Limitatamente all'anno 2020 non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; si applicano, per il medesimo anno, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni nonche' la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente ai capi I e II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonche' il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;*
- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 837 a 845 “*A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate*”;

VISTA la disposizione del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone unico patrimoniale prevede:

Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal Consiglio Comunale o Provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:

a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;

- b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;
- c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;
- d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;
- e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;
- f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;
- g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
- h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, ne' superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite dagli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

CONSIDERATO che, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge 160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale in luogo dei prelievi che sono stati disciplinati dai seguenti regolamenti e delibere tariffarie:

- Regolamento per l'applicazione della COSAP ai sensi dell'articolo 63 del d lgs 446/97 approvato, da ultimo, con delibera di C.C. n. 22 del 31/03/2016 e seguenti modifiche ed integrazioni;
- Regolamenti per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, ai sensi del d. lgs. 507/93 :
 - Comuni di Bazzano – deliberazione consiliare n.61 del 30/9/1994;
 - Comune di Castello di Serravalle – deliberazione consiliare n.38 del 30/6/1994;
 - Comune di Crespellano – deliberazione consiliare n.53 del 29/6/1994;
 - Comune di Montevoglio - deliberazione consiliare n.14 del 26/3/2002;
 - Comune di Savigno - deliberazione consiliare n.28 del 30/6/1994;
- Delibera di GM n 19 del 03/03/2020 di approvazione delle tariffe per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni.

VISTA la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 *Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.*

VISTA la proposta di regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale che si articola nei seguenti punti principali:

- TITOLO I: Disposizioni di carattere generale – disciplina le norme regolamentari comuni quali il presupposto, il soggetto attivo e passivo, le norme relative alla riscossione, coattiva, la disciplina dell'accertamento esecutivo patrimoniale e al sistema di indennità e sanzioni definite dalla legge 160/2019;
- TITOLO II: Occupazioni di Spazi ed aree Pubbliche, che disciplina il procedimento amministrativo di rilascio delle occupazioni di suolo pubblico, tenuto conto dell'organizzazione interna degli uffici del comune. Il titolo definisce modalità e termini di presentazione delle istanze nonché le dinamiche connesse alla modifica, sospensione, revoca e decadenza ;
- TITOLO III: Particolari tipologie di occupazione;
- TITOLO IV: Tariffe Canone – Esenzioni – Riduzioni - definisce il sistema tariffario per la determinazione del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche, definendo la classificazione delle strade, le competenze della giunta comunale, il titolo racchiude anche la disciplina delle esenzioni e riduzioni;
- TITOLO V: Procedimento amministrativo per il rilascio delle autorizzazioni pubblicitarie : disciplina il procedimento amministrativo per il rilascio delle autorizzazioni pubblicitarie, tenuto conto dell'organizzazione interna degli uffici del comune. Il titolo definisce modalità e termini di presentazione delle istanze nonché le dinamiche connesse alla modifica, sospensione,

revoca e decadenza;

- TITOLO VI: Tariffe pubblicità - definisce il sistema tariffario per la determinazione del canone di esposizione pubblicitaria definendo le categorie del territorio, le competenze della giunta comunale. Il titolo racchiude la disciplina delle esenzioni e riduzioni;
- TITOLO VII: Particolari tipologie di esposizione pubblicitaria;
- TITOLO VIII: Pubbliche affissioni - disciplina il servizio delle pubbliche affissioni tenuto conto dell'obbligo di mantenere il servizio previsto dall'articolo 18 del d lgs 507/93 fino al 1 dicembre 2021;
- TITOLO IX Canone Mercatale – disciplina il nuovo canone sulla base della ubicazione dei mercati sul territorio comunale, la possibilità per la giunta comunale di definire specifiche tariffe nel rispetto dei limiti di legge che fissa una tariffa ordinaria non maggiorabile oltre al limite del 25%. In merito alla procedura amministrativa fa rinvio alle regole approvate nei diversi regolamenti comunali relativi al commercio su area pubblica, definisce le regole relative alla riscossione ordinaria e coattiva, l'accertamento esecutivo patrimoniale e il sistema di indennità e sanzioni definite dalla legge 160/2019;
- TITOLO X: Disposizioni transitorie e finali;
- ALLEGATO A: Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici ai fini dell'applicazione del canone per le occupazioni di suolo che per spazi soprastanti e sottostanti;
- ALLEGATO B: Elenco delle strade e piazze in categoria speciale ai fini della applicazione del canone per le esposizioni pubblicitarie.

RAVVISATA la necessità di istituire e disciplinare il canone in modo da garantire gli equilibri del gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie con l'obiettivo di mantenere il valore del canone dovuto analogo al livello di pressione impositiva raggiunta con il prelievo precedente.

RITENUTO di proporre l'approvazione del Regolamento del canone unico patrimoniale con decorrenza di applicazione delle disposizioni dal 1 gennaio 2021.

VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*.

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie.

VISTI:

- l'articolo 151 del d. lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

- il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021 che, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, ha previsto che "Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2021";
- il Decreto Legge n. 41 del 22/03/2021 con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è differito al 30 aprile 2021;
- l'articolo 124 del TUEL che disciplina la pubblicazione delle deliberazioni;

VISTO il parere favorevole, espresso in data 23/03/2021 dal Responsabile dell'Area Programmazione, Realizzazione Gestione Cura del Patrimonio e dal Responsabile del Servizio Entrate, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi;

VISTO il parere favorevole, espresso in data 23/3/2021 dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi della sopraccitata disposizione di Legge;

DATO ATTO del parere del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 così come modificato dal D.L. 174/2012;

DATO INOLTRE ATTO che il regolamento è stato esaminato in data 23/03/2021 e 1/4/2021 dalle commissioni competenti.

Il Presidente Grasselli, dopo aver ricordato che il Regolamento in oggetto è stato esaminato in due sedute delle Commissioni consiliari congiunte Bilancio e Atti Normativi, chiede all'Assessora Zanna Milena se desidera illustrarlo.

L'Assessora Zanna si richiama innanzitutto alla normativa che ha reso necessaria per tutti i comuni l'adozione del presente regolamento e passa poi a spiegarne i principali contenuti. Ricorda che a seguito dell'esame nelle Commissioni sono stati presentati degli emendamenti migliorativi. Fa presente che il Collegio dei Revisori ha espresso parere favorevole sulla prima versione del Regolamento e che gli è stata trasmessa anche l'istruttoria attinente gli emendamenti, rilevando di non dover dare pareri integrativi, non determinando gli stessi modifiche sostanziali.

Precisa che il Regolamento determina invarianza di gettito, come previsto dalla legge nazionale. Per quanto attiene al piano degli impianti, rende noto che attualmente il Comune sta adottando una ricognizione fatta dal concessionario e successivamente dovrà essere approvato un piano generale, anche in coerenza con la normativa urbanistica che verrà con il PUG.

Segnala infine che nel testo c'è un refuso nella successione della numerazione dall'art. 95 in poi, per cui tale refuso sarà corretto in fase di confezionamento della delibera.

Indica infine i contenuti dei due allegati e ricorda che, a seguito dell'approvazione del presente Regolamento, saranno approvate le tariffe che dovranno avere un gettito non superiore al precedente.

Il Presidente dà la parola alla Consiglieria Adani Silvia (G.C. Civicamente Samoggia) la quale fa presente che il Gruppo ha inviato verso le 17,30 di oggi una proposta di odg ai sensi dell'art. 32 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale. Chiede quindi se si poteva discutere questo punto indicando i contenuti del documento trasmesso.

Ritiene che sia giusto dare un vincolo temporale per far fronte all'obbligo di approvare il piano generale degli impianti pubblicitari in quanto tale piano è richiamato dal presente Regolamento.

Poi coglie l'occasione per richiamare il bel percorso seguito per la stesura del Regolamento in quanto, quando c'è stata la possibilità temporale di approfondire, è stata fatta una prima Commissione dove la Responsabile ha spiegato i contenuti, al Gruppo Civicamente Samoggia alcuni passaggi non erano chiari e non era stata considerata chiara neanche la lettura per i contribuenti, pertanto sono stati presentati alcuni emendamenti che sono andati agli uffici e ai revisori che hanno fatto le istruttorie di rispettiva competenza.

Anche se in questo caso si è trattato di modifiche di forma, crede che sia stato un lavoro costruttivo

per tutti, ritiene pertanto positivo sviluppare in tal modo le sedute delle commissioni.

Il Presidente Grasselli concorda sulla virtuosità del percorso seguito e conferma che l'odg citato dalla Consigliera è pervenuto via mail alle 17,56 e ritiene possibile trattarlo in questo punto insieme agli emendamenti e prima del voto finale.

Chiederà prima delle dichiarazioni di voto alla Consigliera Adani di illustrare gli emendamenti da lei presentati che hanno avuto parere tecnico favorevole e poi anche l'odg.

Chiede quindi se ci sono altri interventi.

La Consigliera Lelli Silvia (Capogruppo G.C. Energie Pulite Valsamoggia) afferma che l'odg di Civicamente Samoggia è stato ricevuto; a seguito di una lettura veloce, ritiene che sicuramente nel merito sia condivisibile ma il suo Gruppo, come presume anche gli altri, non ha avuto l'opportunità di confrontarsi neanche con gli altri Gruppi di maggioranza. Ha un dubbio sulla fattibilità dei tempi indicati, cioè i 60 giorni. Chiede alla Segretaria comunale se c'è un vincolo temporale a redigere il piano di cui trattasi, pur riconoscendo che trattasi di un obbligo.

Il Presidente a questo punto ritiene utile dare la parola alla Consigliera Adani Silvia (G.C. Civicamente Samoggia) affinché si entri nel merito di emendamenti e odg, anche al fine di informare meglio i consiglieri, anche in considerazione del fatto che il Gruppo Civicamente Samoggia ha trasmesso l'odg solo ai Capigruppo.

La Consigliera Adani legge l'odg allegato. Comprende che il termine dei 60 giorni possa essere limitante, ma si dichiara disponibile a trovare un punto di incontro.

L'Assessora Zanna Milena fa presente che redigere tale piano è una attività molto corposa che si deve intersecare anche con le norme urbanistiche; anche altri comuni stanno attendendo per tali norme per definire il piano. Senza dubbio può essere utile partire con le attività propedeutiche, ma poi le norme dovranno intersecarsi con le norme urbanistiche. Dubita comunque che i 60 giorni siano sufficienti.

Infine coglie l'occasione per ringraziare per l'esame dei punti in Commissione.

Il Presidente Grasselli dà la parola alla Segretaria per il quesito posto dalla Consigliera Adani.

La Segretaria riferisce di non aver riscontrato nella normativa esaminata delle disposizioni sanzionatorie, ma certamente l'obbligo di adozione del piano stesso. Prodromica all'adozione del piano è l'adozione di criteri, primo passo presente già nel Regolamento. Ritiene che il termine dei 60 giorni sia un termine restrittivo e sicuramente non sostenibile dagli uffici in quanto un piano serio dovrà sicuramente partire da una rilevazione e svilupparsi in una progettualità anche con stesure cartografiche che comportano tempo. Anche esaminando i piani già redatti da vari comuni italiani e reperibili in rete ci si può rendere conto che tale redazione è operazione abbastanza importante che necessita di istruttoria, ad esempio anche per verificare una fattibilità interna o una esternalizzazione totale o parziale. Sottolinea inoltre che nel ristretto lasso di tempo a disposizione non è stato ovviamente possibile interpellare gli uffici che saranno coinvolti in tale redazione e ritiene che un termine anche di 120 giorni sia restrittivo. Si riserva quindi di verificare con gli uffici eventuale esistenza di termini a prima vista non rivenuti.

La Consigliera Adani propone un termine di 180 giorni.

La Consigliera Lelli Silvia (Capogruppo G.C. Energie Pulite Valsamoggia) chiede se è possibile emendare il testo togliendo il limite temporale, si trova in difficoltà ad approvare un odg con un termine temporale per il quale non ha la competenza di valutare se sia fattibile. Questo anche in considerazione di quanto esposto dalla Segretaria comunale.

Chiede quindi se è possibile eliminare il termine inserendo nel testo una sollecitazione a Sindaco e Giunta ad approvarlo nel più breve tempo possibile.

Il Consigliere Rimondi Simone (Capogruppo G.C. Civicamente Samoggia) comprende le obiezioni corrette sia della Segretaria che della Consigliera Lelli presentate, ma ritiene che l'idea di mettere un termine sia di per sé buona in quanto il fine non è quello di ingessare l'Amministrazione o i tecnici, ma darsi una regola, soprattutto per far comprendere ai cittadini le attività della pubblica amministrazione e soprattutto per i cittadini. Propone di porre come termine indicativo il 31.12.2021 che è molto più ampio dei 60 giorni previsti, il tutto senza finalità vessatorie.

Il Consigliere Romagno Pasquale Renato (G.C. Insieme per Valsamoggia Daniele Sindaco), anche considerando la buona esperienza condotta finora in sinergia nelle commissioni, propone di prendersi il tempo in Commissione di fare valutazioni più ponderate sulle tempistiche da perseguire e definire le attività da intraprendere in modo da porsi degli step di avanzamento. Quindi propone di non scrivere una data, ma definire una Commissione che delinei un cronoprogramma corretto.

La Consigliera Gaiba Silvia (G.C. Partito Democratico) condivide tutte le posizioni e gli argomenti trattati e intende fare una riflessione sul piano degli impianti ritenendo che debba essere meditato in maniera particolare in quanto impatterà sul territorio. E' giusto darsi dei tempi e definire dei ruoli all'interno di questo processo, ma le sembra poco precauzionale darsi subito dei tempi in quanto preliminarmente va fatta una istruttoria precisa. E' corretto discutere questi temi all'interno delle commissioni, valutare anche le interferenze con gli strumenti urbanistici come il Pug e darsi dei tempi più certi dopo questo audit. Non ritiene utile inserire delle date precise all'interno del Regolamento.

Il Presidente Grasselli precisa soltanto che l'ordine del giorno non intende inserire un termine all'interno del Regolamento, ma prendere un impegno a latere.

La Consigliera Masi Tamara (G.C. Movimento Cinque Stelle) lancia a sua volta una proposta. Considerato che i 60 giorni sono una tempistica un po' stringente e conoscendo l'enorme lavoro a carico dei dipendenti comunali, probabilmente questo piano impegnativo in termini stretti sarebbe poco sostenibile. Pertanto propone di sostituire il termine dei 60 giorni con le parole: "nei tempi necessari agli uffici per la redazione", visto che il piano è un documento di natura tecnica.

Il Consigliere Romagno Pasquale Renato (G.C. Insieme per Valsamoggia Daniele Sindaco) condivide la proposta della Consigliera Masi Tamara.

Anche la Consigliera Lelli Silvia (Capogruppo G.C. Energie Pulite Valsamoggia) è d'accordo con la Consigliera Masi Tamara.

Anche il Presidente Grasselli condivide lo spirito dell'odg e accetta la proposta della Consigliera Masi Tamara, sottolinea peraltro la difficoltà di stabilire in questa sede un termine senza avere un feedback dagli uffici. Chiede quindi alla Consigliera Adani Silvia se condivide l'emendamento all'odg da lei presentato.

La Consigliera Adani Silvia condivide la proposta della Consigliera Masi Tamara.

Il Presidente Grasselli chiede dunque alla Consigliera Masi Tamara di ripetere il testo dell'emendamento; la Consigliera pronuncia le parole: "nei tempi necessari agli uffici per la redazione".

La Consigliera Adani Silvia trascrive nella chat il testo dell'emendamento come di seguito riportato:

"nei tempi necessari agli uffici per la redazione" invece che 60gg

Il Presidente Grasselli dà atto che si considera modificato direttamente in maniera concorde.

Di seguito, prima di porre in votazione gli emendamenti al Regolamento, invita la Consigliera Adani a presentare gli emendamenti al Regolamento da lei proposti che hanno ricevuto parere

tecnico favorevole.

La Consigliera Adani illustra gli emendamenti che sono riportati anche nella documentazione che i Consiglieri hanno ricevuto nella mattina insieme a una riscrittura del Regolamento.

Il Presidente chiede alla Segretaria conferma della necessità di procedere a votazione degli emendamenti.

La Segretaria conferma che vanno posti in votazione e fa presente anche di un lapsus in cui è incorsa la Consigliera nella illustrazione, in quanto ha citato l'art. 69 (oggetto di un quesito) invece che l'art. 86 che si propone di modificare.

Ripete quindi gli emendamenti da sottoporre al voto:

la modifica all'art.1

una maggior separazione delle parti del regolamento e refuso titolo VI

e una riscrittura dell'art. 86

il tutto riportato in allegato.

Il Presidente Grasselli chiede se è possibile procedere ad unica votazione.

La Segretaria lo ritiene possibile se concordano i Capigruppo.

I Capigruppo acconsentono.

Il Presidente indice la votazione per gli emendamenti nel loro complesso, votazione che avviene per appello nominale e riporta il seguente risultato:

voti favorevoli 14 e astenuti 2 (Consigliera Graziano Emanuela – G.C. Lega per Salvini Premier; Consigliere Falco Giuseppe – Gruppo Consiliare Misto)

presenti n. 16 Consiglieri comunali – votanti n.14

Pertanto

IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA

di approvare gli emendamenti al Regolamento, presentati dalla Consigliera Adani e sopra riportati, nel loro complesso.

Il Presidente indice la votazione per l'approvazione dell'ordine del giorno presentato dai Gruppi Consiliari "Civicamente Samoggia" e "Movimento Cinque Stelle", concordemente modificato come sopra riportato, votazione che avviene per appello nominale e riporta il seguente risultato:

voti favorevoli 15 e astenuti 1 (Consigliere Graziano Emanuela – G.C. Lega per Salvini Premier)

presenti n. 16 Consiglieri comunali – votanti n.15

Pertanto

IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA

di approvare l'ordine del giorno presentato dai Gruppi Consiliari "Civicamente Samoggia" e "Movimento Cinque Stelle" concordemente modificato come sopra riportato.

Si passa quindi alle dichiarazioni di voto per la delibera emendata.

La Consigliera Graziano Emanuela (Capogruppo G.C. Lega per Salvini Premier) effettua dichiarazione di voto. Constata che certamente il Regolamento è stato ben emendato dalla Consigliera Adani che ha messo impegno e volontà, ma lo stesso avrà impatto negativo sulle tasche dei cittadini. Viene anche detto che sarà a saldo invariato, lei è convinta che purtroppo non sarà così. Quindi si astiene e si riserva di votare contro a fine anno, ma al momento si astiene.

La Consigliera Masi Tamara (G.C. Movimento Cinque Stelle) annuncia voto favorevole e coglie l'occasione per ricordare che lavorando bene in commissione e approfondendo i temi con le dovute spiegazioni dei tenici i risultati si vedono. Ritiene che questo sia da prendere come esempio per continuare a lavorare in questo modo.

La Consigliera Adani Silvia (G.C. Civicamente Samoggia) ringrazia e dice che quando c'è modo di lavorare e costruire tutti insieme pensa che sia molto costruttivo per i cittadini di Valsamoggia. Pertanto il voto di Civicamente Samoggia sarà favorevole.

La Consigliera Lelli Silvia (Capogruppo G.C. Energie Pulite Valsamoggia) si unisce alle dichiarazioni di voto favorevoli e afferma che anche il suo Gruppo voterà a favore e si unisce ai ringraziamenti agli uffici, Segretaria e Presidente Bertaccini che ha tenuto le due commissioni congiunte dove il Regolamento è stato ampiamente illustrato e dove le interlocuzioni hanno prodotto i risultati approvati questa sera.

Intende sottolineare che, come diceva l'Assessora Zanna nella sua illustrazione, questo Regolamento risponde ad un obbligo di legge, dettato dalla legge di bilancio 2019. Esso viene imposto ai comuni a invarianza di gettito e tanto intende ricordare e ribadire a chi l'ha preceduta nelle dichiarazioni di voto pocanzi.

L'auspicio del Gruppo è quello di sollecitare la Giunta affinché una volta approvate le tariffe si possa entrare nel merito di ogni singolo provvedimento affinché si riesca a sgravare le categorie commerciali ed economiche più colpite dalla pandemia. Si dichiara sicura che ciò verrà fatto in quanto l'attenzione finora è stata encomiabile.

A questo punto il Presidente pone in votazione il Regolamento, come modificato dalla approvazione degli emendamenti poc'anzi effettuata, votazione che avviene per appello nominale e riporta il seguente risultato:

voti favorevoli 14 e astenuti 2 (Consigliera Graziano Emanuela – G.C. Lega per Salvini Premier; Consigliere Falco Giuseppe – Gruppo Consiliare Misto)
presenti n. 16 Consiglieri comunali – votanti n.14

DELIBERA

- 1 la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
- 2 di approvare il *Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e dei mercati (Legge 160/2019 – articolo 1, commi 816- 847)*, ai sensi della Legge 160/2019 articolo 1 commi 816-836 , composto di n. 102 Articoli comprensivo degli allegati A e B, riportato nella presente proposta per costituirne parte integrante e sostanziale.
- 3 di procedere alla pubblicazione della delibera di approvazione del presente regolamento nel rispetto delle disposizioni del TUEL.
- 4 di disporre che i regolamenti delle entrate sostituite di seguito indicati restano operativi ai fini dell'accertamento delle fattispecie verificatesi sino al 31/12/2020:
 - * Regolamento per l'applicazione della COSAP ai sensi dell'articolo 63 del d lgs 446/97 approvato, da ultimo, con delibera di C.C. n. 22 del 31/03/2016 e seguenti modifiche ed integrazioni;
 - * Regolamenti per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, ai sensi del d. lgs. 507/93 :
 - Comuni di Bazzano – deliberazione consiliare n.61 del 30/9/1994;
 - Comune di Castello di Serravalle – deliberazione consiliare n.38 del 30/6/1994;
 - Comune di Crespellano – deliberazione consiliare n.53 del 29/6/1994;
 - Comune di Monteveglio - deliberazione consiliare n.14 del 26/3/2002;

- Comune di Savigno - deliberazione consiliare n.28 del 30/6/1994;

* Delibera di GM n 19 del 03/03/2020 di approvazione delle tariffe per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni

5. di dare atto che, con successiva deliberazione, la Giunta comunale procederà alla definizione e approvazione delle tariffe del canone nel rispetto del Regolamento approvato con il presente atto e delle esigenze di bilancio.

6. di stabilire che le disposizioni del Regolamento di istituzione e disciplina del canone unico decorrono dall'1/1/2021 ai sensi dell'articolo 53 comma 16 della legge 388/2000 di conseguenza gli uffici provvederanno a verificare l'eventuale necessità di ricalcoli a congruaggio, secondo le indicazioni contenute nello stesso regolamento.

Infine **il Consiglio Comunale**, al fine di dare corso agli adempimenti conseguenti, con separata votazione espressa nei modi e forme di legge, dal seguente esito:
voti favorevoli 14 e astenuti 2 (Consigliera Graziano Emanuela – G.C. Lega per Salvini Premier;
Consigliere Falco Giuseppe – Gruppo Consiliare Misto)
presenti n. 16 componenti – votanti n.14

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento urgente e pertanto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Per tutto quanto si fa integrale rinvio alla registrazione in atti al n. 14989.

Allegati:

- 1) proposta iniziale di Regolamento completa di allegati A e B
- 2) parere dei Revisori in data 24/3/2021
- 3) proposta emendamenti Cons.Adani P.G. 13327 in data 25/3/2021
- 4) rettifica Cons.Adani in data 26/3/2021
- 5) istruttoria tecnica emendamenti
- 6) parere dei Revisori in data 31/3/2021
- 7) testo riassuntivo istruttoria tecnica e commissione
- 8) ordine del giorno ai sensi dell'art.32 del Regolamento del Consiglio comunale presentato dai Gruppi Consiliari "Civicamente Samoggia" e "Movimento Cinque Stelle"
- 9) stesura definitiva Regolamento a seguito dell'approvazione degli emendamenti e correzioni refusi, completa di allegati A e B



COMUNE DI VALSAMOGGIA

Città Metropolitana di Bologna

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Il Presidente/F.F.
Grasselli Luca

Il Segretario/F.F.
Maglione Maria Consiglia